



COMUNE DI MASSERANO

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19

OGGETTO:

IMU 2014: determinazione aliquote, riduzioni, detrazioni e versamento minimo.

L'anno duemilaquattordici addì cinque del mese di luglio per le ore dieci e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, venne, per oggi, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati ai sensi della vigente normativa, il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione. Sono presenti al punto dell'ordine del giorno i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FANTONE SERGIO - Sindaco	Sì
2. MALINVERNI NICOLETTA - Vice Sindaco	Sì
3. PEUTO GIORGIO - Assessore	Sì
4. SOSSI GUIDO - Consigliere	Sì
5. CARUSO ROBERTO - Consigliere	Sì
6. GALLOTTO LUCIANO - Consigliere	Sì
7. GAMACCIO TERESIO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 7
	Totale Assenti: 0

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Francesco Ferrara il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor FANTONE SERGIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:**IMU 2014: determinazione aliquote, riduzioni, detrazioni e versamento minimo.**

Proposta di deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 il quale ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono a decorrere dal 2014, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. 19 dicembre 2013, che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, differito al 30 aprile 2014 dal D.M. 13 febbraio 2014 ed ulteriormente differito al 31 luglio 2014 dal D.M. 29 aprile 2014;

Rilevato che, ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle disposizioni vigenti;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. prendere atto che, ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii la componente IMU della I.U.C. a decorrere dall'anno 2014 non si applica:

- all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle disposizioni vigenti;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

2. di approvare per l'annualità 2014 le aliquote da applicare all'I.M.U. come indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali cat. A/1, A8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna cat. catastale C2, C6, C7)	0,50 %
Aliquota generale	0,92 %
Aree edificabili e Terreni agricoli	0,92 %
Immobili locati/occupati e relative pertinenze	0,92%
Altri fabbricati non locati/non occupati (cat. A con esclusione cat. A10) e relative pertinenze	1,06 %
Altri fabbricati (cat. C, D e cat. A10)	0,92%

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

4. di determinare per l'anno 2014 in € 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

5. di fissare a decorrere dall'anno 2014, l'importo minimo del versamento annuale IMU nella misura di € 5 (cinque) ;

6. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

7. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;

8. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

PARERE del Responsabile del Servizio espresso ai sensi art. 49, comma 1 del T.U. 267 del 18.8.2000, sotto il profilo della regolarità tecnica procedurale e contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to dr. Francesco Ferrara

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto dei pareri espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi art. 49 comma 1 del T.U. 267 del 18.8.2000, di cui ante;

Con votazione unanime a favore espressa in forma palese

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Di dichiarare a mezzo di successiva votazione palese unanime a favore, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs 267/2000, stante l'urgente necessità di provvedere agli ulteriori adempimenti al riguardo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to : FANTONE SERGIO

Il Segretario Comunale

F.to : Dr. Francesco Ferrara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno 11/07/2014 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art.124 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267

Masserano , lì 11/07/2014

Il Messo Comunale
F.to : Simone Stefani

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- Decorsi 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)
- Per la scadenza dei 30 giorni dalla trasmissione al CO.RE.CO.:
 - Dell'atto (art.134, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)
 - Essendo stati trasmessi in data _____ i chiarimenti richiesti dal CO.RE.CO. in data _____ (art.133, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267).
 - Dall'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante (art.127 comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)
- Per immediata eseguibilità (art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Il Segretario Comunale
Dr. Francesco Ferrara

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Masserano, lì _____

Il Segretario Comunale